

Codice A1813C

D.D. 5 agosto 2025, n. 1557

Autorizzazione idraulica AI 66/2025 "mantenimento del tratto di pista e scogliera realizzata in somma urgenza sulla sponda sinistra del rio Gerardo" ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i.
Autorizzazione idraulica 67/2025 per interventi di "recupero capacità volumetrica piazza di deposito a tergo della briglia di trattenuta in apice di conoide in località Giordani" ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. Richiedente:...



ATTO DD 1557/A1813C/2025

DEL 05/08/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Autorizzazione idraulica AI 66/2025 “mantenimento del tratto di pista e scogliera realizzata in somma urgenza sulla sponda sinistra del rio Gerardo” ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i.
Autorizzazione idraulica 67/2025 per interventi di “recupero capacità volumetrica piazza di deposito a tergo della briglia di trattenuta in apice di conoide in località Giordani” ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i.
Richiedente: Comune di Mattie.

Con nota protocollo n. 856 del 07/04/2025 (protocollo regionale n. 14808 del 07/04/2025) il Comune di Mattie, ha trasmesso richiesta di autorizzazione idraulica per interventi di “recupero capacità volumetrica piazza di deposito a tergo della briglia di trattenuta in apice di conoide in località Giordani” e “mantenimento del tratto di pista e scogliera realizzata in somma urgenza sulla sponda sinistra del rio Gerardo” ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i.

All’istanza sono stati allegati gli elaborati del progetto esecutivo redatto dallo Studio Rosso Ingegneri Associati ed a firma dell’Ing. Santo La Ferlita.

A seguito di un confronto informale effettuato tra i funzionari istruttori, l’amministrazione comunale ed il progettista è pervenuto al settore scrivente, in data 12/05/2025 protocollo Regionale 21762, il progetto esecutivo di cui all’oggetto comprendente le integrazioni richieste ed approvato in linea tecnica con Deliberazione della Giunta Comunale n° 4 del 09/05/2025.

In data 15/07/2025 è pervenuto il parere dell’Unità specializzata Tutela flora e fauna della Città Metropolitana di Torino, rilasciato ai sensi della L.R. 37/2006, positivo con prescrizioni, che si allega al presente dispositivo per farne parte integrante e sostanziale.

1) A seguito dell’evento calamitoso verificatosi nel mese di settembre 2024 sono stati realizzati una serie di interventi in somma urgenza (O.S. 4 del 05/09/24 e verbali di somma urgenza n. 3 del 05/09/24 e n. 6 del 05/09/2024) finalizzati a ripristinare, per quanto possibile, le condizioni preesistenti all’evento alluvionale, in particolare, nel tratto in oggetto si è provveduto alla:

- realizzazione di una pista sterrata sulla sponda sinistra del Rio Gerardo: è stata costruita una pista sterrata di servizio con accesso dalla Strada Provinciale 270, avente uno sviluppo complessivo di circa 150 m e una larghezza media di 4,5 m. Il tracciato si estende fino al punto in cui sorgeva il ponte distrutto dalla corrente durante l'evento alluvionale. La pista è stata realizzata con materiale stabilizzato per garantire il transito dei mezzi di cantiere e dei veicoli locali, assicurando così l'accessibilità all'area interessata dagli interventi. Inoltre, la sua presenza contribuisce a migliorare le condizioni di sicurezza della sponda sinistra, facilitando le operazioni di manutenzione e la futura realizzazione di ulteriori opere di mitigazione del rischio idrogeologico;
- costruzione di una scogliera in massi a protezione della sponda sinistra: per contrastare l'azione erosiva della corrente e garantire la stabilità della pista sterrata adiacente, è stata realizzata una scogliera in massi con uno sviluppo complessivo di circa 115 m. La scogliera si estende tra i muri d'ala dei due manufatti, ovvero il ponte lungo la S.P. 207 e il ponte ubicato a circa 155 m a monte, asportato dalla corrente nel mese di settembre 2024. La scogliera presenta un'altezza fuori terra media di circa 3,5 m e una profondità della fondazione di circa 0,8 m. al di sotto del profilo di fondo alveo.

Dalle analisi riportate in progetto le scogliere realizzate risultano verificate per un tempo di ritorno pari a 50 anni nei confronti della verifica al trascinamento.

2) Gli interventi, previsti dal progetto di recupero della capacità volumetrica della piazza di deposito, si localizzano a monte della frazione Giordani, dove è ubicata una briglia in calcestruzzo armato di altezza variabile tra 6-10 m la cui funzione principale è quella di favorire la sedimentazione del materiale solido trasportato dal Rio Gerardo durante eventi di piena e colate detritiche, attraverso la creazione di una piazza di deposito situata immediatamente a monte. A seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel tempo, l'invaso risulta attualmente del tutto colmo e pertanto nelle condizioni di stato di fatto la capacità di trattenuta della briglia è sostanzialmente nulla.

Nello specifico le opere previste comprendono:

- la realizzazione di una pista di accesso alla piazza di deposito a monte della briglia, permettendo ai mezzi di cantiere di raggiungere l'area per eseguire gli interventi di manutenzione e di rimozione del materiale solido depositato. Il tracciato partirà dalla sponda sinistra del Rio Gerardo, all'altezza del ponte distrutto dall'evento alluvionale di settembre 2024, estendendosi per circa 90 m verso monte. Lungo questo percorso, a circa 70 metri a valle della briglia esistente, sarà realizzata una soglia a raso in massi cementati, larga 5 metri e dotata di un paramento di protezione lato valle, per consentire l'attraversamento del corso d'acqua. Dopo il guado, la pista proseguirà sulla sponda destra del Rio Gerardo per circa 100 m, di cui circa 40 in trincea, fino a raggiungere la piazza di deposito a monte della briglia. Complessivamente la pista avrà uno sviluppo di 230 m, con una larghezza di 4 m. Per la sua realizzazione sarà impiegato il materiale movimentato nelle operazioni di scavo;
- la realizzazione di quattro distinti tratti di scogliere di sostegno e protezione spondale, per uno sviluppo complessivo di circa 115 m e altezza massima di circa 5 m, ed in minima parte prospicienti l'alveo attivo (circa 25 m), mediante l'utilizzo di massi ciclopici di terza categoria;
- la rimozione di circa 2'500 m³ di materiale alluvionale accumulato nella piazza di deposito, al fine di ripristinare, almeno parzialmente, la capacità di contenimento della briglia. Di tale volume circa 1000 m³ saranno trasportati e abbancati temporaneamente in un'area incolta di proprietà comunale, posizionata a valle della SP207 in prossimità del magazzino della locale squadra AIB ed al di fuori di aree in dissesto. I restanti 1500 m³ saranno acquisiti dall'impresa esecutrice. A tal fine l'impresa affidataria ha presentato istanza (prot 22047/2025 del 14/05/2025) per il rilascio della concessione demaniale, in conformità con quanto previsto dalla D.G.R. 9 febbraio 2015, n. 21-1004. Prima dell'inizio delle operazioni di estrazione dovrà essere corrisposto il canone di concessione, quantificato in 2,20 €/m³, per un totale di € 3.300, nonché della cauzione e delle

spese di vigilanza.

Dall'analisi della relazione idrologica e idraulica allegata al progetto, così come aggiornata a seguito della richiesta di integrazioni, e dei sopralluoghi effettuati l'esecuzione degli interventi sopra descritti è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.01.2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- D.G.R. 9 Febbraio 2015, n. 21-1004;
- L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;

determina

1) di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Mattie al mantenimento delle opere di difesa spondale realizzate, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione all'intervento realizzato potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione;
3. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e

straordinaria, sia dell'alveo che della sponda, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

4. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
5. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà il Settore scrivente ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
6. considerando che nel piano degli interventi di riduzione del rischio residuo è prevista la realizzazione di una scogliera in destra del rio, in fronte a quella oggetto di autorizzazione, nell'ambito di quell'intervento si dovrà valutare l'opportunità di procedere ad un rinforzo delle fondazioni e all'intasamento del paramento in calcestruzzo, almeno fino ad una quota pari al livello della piena attesa con tempo di ritorno duecentennale.

2) di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Mattie alla realizzazione degli interventi di recupero della capacità volumetrica della piazza di deposito a tergo della briglia di trattenuta in apice di conoide in località Giordani, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione all'intervento progettato potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. dovranno essere eseguiti accuratamente i calcoli di verifica di stabilità strutturale delle opere nei riguardi di tutti i carichi e le azioni di progetto, ai sensi delle Norme Tecniche sulle costruzioni vigenti (D.M. 17/01/2018);
3. il piano di appoggio della fondazione delle scogliere in progetto dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, fatta salva la presenza di substrato roccioso;
4. Le scogliere in progetto dovranno essere idoneamente ammorsate nella sponda esistente e il paramento esterno dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente;
5. le scogliere dovranno essere realizzate con massi di cava posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità, i massi dovranno provenire dallo smantellamento di difese esistenti o provenire da cava; essi dovranno essere in ogni caso a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare; dovranno appartenere alla III categoria, ovvero di peso compreso tra i 3'000 e i 6'000 kg e volume non inferiore a 1 m;
6. gli scavi dovranno essere eseguiti in senso longitudinale parallelamente all'asse del medesimo corso d'acqua, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva per una profondità di scavo massima di cm 50 ripetibili;
7. prima dell'inizio dell'estrazione del materiale litoide da acquisire l'impresa esecutrice dovrà aver ottenuto la relativa concessione demaniale ed aver versato le somme previste a titolo di Canone, Cauzione e spese di vigilanza;
8. è fatto assoluto divieto di asportare materiale litoide demaniale d'alveo oltre la volumetria autorizzata nel presente atto, l'ulteriore materiale litoide demaniale proveniente da eventuali scavi/movimentazioni in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda in prossimità dei lavori di che trattasi o a rimbottimento a tergo delle opere previste;
9. eventuale materiale proveniente dalla demolizione di manufatti esistenti, che non verrà

- riutilizzato nei lavori, dovrà essere allontanato dall'alveo e gestito secondo la normativa vigente;
10. la soglia a raso dovrà essere realizzata in massi cementati di dimensioni non inferiori a 0,3 m³ e peso superiore a 800 kg, il profilo di fondo alveo a monte dovrà essere adeguatamente raccordato senza soluzioni di continuità, il paramento di valle dovrà essere fondato ad almeno un metro al di sotto del profilo di fondo alveo e dovrà essere garantita la protezione del piede dall'erosione mediante la realizzazione di un dissipatore in massi sciolti o altra forma di protezione;
 11. L'abbancamento temporaneo del materiale litoide estratto (circa 1'000 m³) su area di proprietà comunale dovrà essere effettuato avendo cura di distribuire il materiale sulla superficie più ampia possibile ed evitando la formazione di cumuli di altezza elevata e con scarpate di pendenza superiore a quella dell'angolo di attrito interno del materiale. Al fine di evitare la propagazione di specie infestanti ed il dilavamento, nel caso in cui il deposito temporaneo si protragga per tempi superiori ad 1 anno, si dovrà procedere all'inerbimento delle superfici;
 12. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 13. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 14. è a carico del soggetto richiedente l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
 15. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data del provvedimento e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza dello stesso, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
 16. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione;
 17. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che della sponda, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
 18. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
 19. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà il Settore scrivente ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
 20. il soggetto richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana

di Torino l'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori e, ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto dovrà attenersi a quanto previsto dalla LR 37/2006 e dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, in merito alla compatibilità delle lavorazioni con gli ambienti acquatici e a quanto prescritto dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino nel parere allegato al presente atto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I FUNZIONARI ESTENSORI

Ing. Alberto Piazza

Dott. For. Roberto Cagna

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo

Allegato

Prot. n. (*) /TA4-1

() segnatura di protocollo riportata nei
metadati del sistema
documentale DoQui ACTA
(I dati del protocollo sono rinvenibili nel file
metadati con estensione xml, inviato insieme
alla PEC)*

Torino, (*)

Spett.le Regione Piemonte,
Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione
Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale
Città metropolitana di Torino
e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it -
pec: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

e p.c.

Comune di Mattie

pec: utc.mattie@pec.it

Oggetto: Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 e sue s.m.i. per il progetto di "recupero capacità volumetrica della piazza di deposito a tergo della briglia di trattenuta in apice di conoide in località Giordani".

Richiesta parere di competenza ai sensi della L.R. 37/2006.

Con riferimento alla documentazione pervenuta in data 09.07.2025, si rileva che i lavori in argomento constano in diversi interventi a monte della frazione Giordani in comune di Mattie (TO) finalizzati a ripristinare la funzionalità idraulica dell'area di deposito situata a monte della briglia presente sul rio Gerardo, migliorare l'accessibilità ai mezzi di cantiere e costruire scogliere di sostegno a protezione della sponda per limitare i danni di eventi alluvionali futuri.

Per quanto attiene il parere di competenza ai sensi della DGR 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i sui lavori in alveo, atteso che nel progetto non sono presenti alcuni degli accorgimenti di cui all'allegato A della DGR 29/03/2010 n. 72-13725 del 29/03/2010, si prescrive quanto segue al fine della salvaguardia della fauna ittica presente e dell'ecosistema fluviale:

- i lavori in alveo, non dovranno essere condotti nei mesi da ottobre a febbraio compresi (periodo di riproduzione dei salmonidi), in quanto il tratto di intervento è classificato dalla Carta ittica provinciale come zona Salmonicola;
- affinché il cantiere possa operare "a secco" andranno predisposte idonee opere

provvisori (savanelli) per regimare le acque e allontanarle dall'area di intervento interferita quando questa è interna all'alveo bagnato;

- preventivamente all'accesso dei mezzi in alveo sarà necessario richiedere apposita autorizzazione alla messa in secca al Servizio scrivente al fine di valutare la necessità di effettuazione di un recupero della fauna ittica presente utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sulla pagina dedicata del sito della Città metropolitana (al seguente link: www.cittametropolitana.torino.it/cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/autorizzazioni-abilitazioni/lavori-in-alveo-autorizzazione-preventiva-messa-in-secca-corpi-idrici); l'istanza relativa dovrà essere inoltrata al settore con un anticipo minimo di 15 giorni lavorativi sull'inizio lavori e dovrà essere previsto il recupero della fauna a spese del richiedente;
- i tratti di scogliera dovranno essere realizzati a secco e i vuoti tra i massi intasati con terra agraria, al fine di facilitare l'attecchimento di essenze vegetali che apporteranno sostanza organica al torrente;
- al termine dei lavori, si dovranno ripristinare le caratteristiche morfologiche di naturalità dell'alveo, in modo da non determinarne effetti di banalizzazione, che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche degli habitat originari; a tal fine si dovranno inoltre realizzare, ove colmate, pool nel fondo alveo del tratto interferito e posizionare massi di diverse dimensioni sul fondo che possano costituire rifugi per la fauna ittica;
- si dovrà altresì effettuare il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo delle aree di cantiere, di quelle di deponia temporanea, di quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, delle eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione dei lavori, nonché di ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto.

Distinti saluti.

PV/EM

per la Dirigente Dott.ssa Elena Di Bella

la Dirigente

Dott.ssa Monica Tarchi